
S T A T U T O

Ass. Giovani di Colle Umberto

Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale Giovanile "Associazione Giovani di Colle Umberto" con sede in Colle Umberto.

Art. 2

L'Associazione è ente laico e apartitico, senza alcuna discriminazione sociale, razziale e religiosa.

Art. 3

I principi ispiratori dell'Associazione sono:

- solidarietà;
- uguaglianza razziale e sessuale;
- tolleranza politico-religiosa;
- rispetto ambientale e animale;
- rispetto per la vita umana;

Art. 4

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere iniziative rivolte prevalentemente ai giovani, con particolare attenzione a quelli di Colle Umberto, attraverso:

- attività culturali in genere: incontri, dibattiti, ecc.
- spettacoli, intrattenimenti, momenti di incontro, ecc.
- collaborazione con ogni altro soggetto disponibile a perseguire le stesse finalità e che rispetti gli stessi principi.

In via preferenziale, l'Associazione intende offrire opportunità di espressione a quei giovani che non abbiano a disposizione adeguate strutture e mezzi, e a quelle espressioni culturali giovanili che non siano già sufficientemente rappresentate dai normali canali della comunicazione.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'eventuale utile derivante da incontri, manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Statuto Ass. Giovani di Colle Umberto

Art. 6

Sono condizione per l'acquisizione della qualità di socio:

- * l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo previa richiesta dell'interessato e ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo ;
- * il pagamento della quota associativa che dà diritto alla partecipazione alla vita associativa senza limiti temporali (fermo restando il diritto di recesso);
- * l'accettazione del presente Statuto.

Sono soci di diritto i fondatori dell'associazione.

I soci partecipano a pieno titolo alla vita e all'attività dell'Associazione, promuovono e organizzano le attività che tendono al conseguimento dei fini istituzionali.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, ed è non rivalutabile. Nel caso di trasferimento mortis causa il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di valutare l'ammissibilità dell'associato subentrante.

L'esclusione del socio può aver luogo per motivi da valutarsi di volta in volta. E' deliberata dalla maggioranza dei soci riuniti in Assemblea ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea è l'organo deliberativo nel quale si forma la volontà dell'Associazione. E' costituita da tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ad ogni socio spetta un singolo voto.

L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, approva le linee generali del programma di attività elaborate dal Consiglio Direttivo; propone allo stesso variazioni di programma, di regolamento, di gestione e modificazioni dello Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; fissa annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da un presidente eletto dall'Assemblea tra i soci. E' convocata dal Presidente stesso, mediante lettera di convocazione indirizzata singolarmente ad ogni socio almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti (in proprio o per delega). Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da almeno cinque membri, fino ad un massimo di quindici. Al minimo di cinque si aggiungono un componente per ogni decina di soci, regolarmente iscritti al momento dell'Assemblea elettiva, successiva alla prima.

Del Consiglio Direttivo è membro di diritto il Presidente, che lo presiede.

Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere; i rimanenti componenti saranno di diritto Consiglieri.

Il CD redige i programmi delle attività, in base alle indicazioni dell'Assemblea; cura le delibere dell'Assemblea; propone i regolamenti; compila i bilanci.

Art. 10

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo dei suoi componenti.

Qualora nel CD si producano vacanze di uno o più consiglieri, per qualsiasi motivo, il CD stesso provvede a sostituire i consiglieri venuti a mancare, nominandoli tra coloro che nella precedente elezione avevano ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza del CD, questo decade; resta in carica il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea dei soci, per eleggere il nuovo direttivo. Detta Assemblea dei soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve aver luogo nei successivi trenta.

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del CD e dell'Assemblea dei Soci. In caso di impedimento il Presidente verrà sostituito dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere Anziano.

Art. 12

Annualmente devono essere redatti: - un bilancio consuntivo dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i risultati della gestione economica e finanziaria; - un bilancio preventivo contenente le previsioni di entrata e spesa per l'anno successivo in relazione alle attività che l'Associazione intende effettuare.

Il bilancio, preventivo e consuntivo, deve essere approvato dall'Assemblea appositamente convocata. Deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti all'Assemblea, considerata valida con la presenza di almeno metà degli iscritti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, della L. 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dall'Assemblea con lodo anche irruale.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazione.